



Successioni internazionali: legge applicabile e caratteristiche della normativa italiana



Domenico Cannizzaro
domenico.cannizzaro@ssalex.com

1. Legge e disciplina applicabile alla successione *mortis causa* secondo l'ordinamento di diritto internazionale privato.

La disciplina italiana di diritto internazionale privato individua espressamente, nelle ipotesi in cui si presentino fattispecie con elementi di transnazionalità, la legge applicabile alla successione *mortis causa*. In particolare, la normativa interna regola la materia, ai sensi dell'art. 46 della L. 152/1995, prevalentemente attraverso il criterio della nazionalità (cittadinanza) del *de cuius*, per cui la legge applicabile ad una successione viene, di regola, individuata in quella nazionale del *de cuius* al momento della morte.



L'art. 46, al comma 2, prevede inoltre la possibilità per il testatore di derogare al criterio di collegamento della nazionalità, attribuendo la facoltà a quest'ultimo di sottoporre l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede al momento della morte, tramite una dichiarazione espressa nella forma testamentaria. Tale facoltà risulta tuttavia mitigata nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, in quanto la scelta espressa della legge del luogo di residenza non può comunque pregiudicare i diritti dei c.d. eredi legittimari (su tale nozione, vedi *infra*), residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

Tuttavia, è bene evidenziare che dal 17 agosto 2015 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 650/2012, che incide sensibilmente sulla disciplina italiana interna di diritto internazionale privato in materia successoria, in quanto introduce un nuovo criterio generale di collegamento che, di fatto, sostituisce quello interno basato sulla nazionalità del *de cuius*. Considerata la valenza *erga omnes* delle norme previste nel succitato Regolamento, infatti, le stesse vengono applicate con prevalenza rispetto alle corrispondenti regole italiane, che andranno conseguentemente disapplicate dai giudici.

Al fine di identificare la legge applicabile alla successione, nonché la giurisdizione competente, il Regolamento UE n. 650/2012 impiega il criterio generale della residenza abituale del defunto al momento della morte. Di regola, pertanto, la successione aperta in Italia verrà regolata dalla legge dello Stato in cui lo stesso ha stabilito la propria residenza abituale.

L'art. 22 del citato Regolamento consente, inoltre, al *de cuius* di esprimere una scelta, in forma espressa, sulla legge applicabile alla propria successione, permettendogli di optare per l'applicazione della legge nazionale, in luogo della legge dello Stato di residenza abituale. Tale facoltà appare particolarmente utile per coloro che, pur avendo la residenza abituale in uno Stato straniero, hanno legami significativi con il paese di origine, in quanto detengono in tale paese la maggior parte dei propri beni mobili e immobili. Si consideri, invero, che la normativa italiana non consente al *de cuius*, nei casi in cui i beni ereditari siano situati in paesi diversi, la scissione della *lex successionis* tra più leggi, giacché la stessa è improntata al principio di universalità ed unicità della successione, per cui la legge applicabile alla successione risulterà sempre quella di un solo Stato.

Per la formulazione della scelta a favore del criterio della cittadinanza, l'art. 22 del Regolamento ritiene necessaria e sufficiente la dichiarazione di volontà unilaterale del *de*



cuius espressa nella forma testamentaria, per cui appare senz'altro opportuno, per un cittadino straniero, specificare in sede testamentaria la legge che egli intenda applicare alla propria successione, scegliendo tra quella dello Stato in cui lo stesso ha stabilito la residenza abituale e quella nazionale. In mancanza di una volontà espressa, ai sensi del Regolamento EU n. 650/2012, dovrà, invero, ritenersi applicabile la legge dello stato di residenza abituale del *de cuius*, circostanza che può determinare numerosi problemi pratici nei casi in cui la massa ereditaria sia situata prevalentemente nel territorio di un altro Stato.


2. Le principali caratteristiche della normativa successoria italiana.

Nell'ambito della disciplina italiana in materia successoria, particolare rilievo rivestono le norme del Codice Civile sulla c.d. "successione necessaria". La legge italiana, invero, prevede che alcune categorie di familiari, i c.d. eredi legittimari, debbano necessariamente ricevere dal *de cuius* una specifica quota fissata per legge del patrimonio ereditario, anche contro la volontà di quest'ultimo. Rientrano nella categoria degli "eredi legittimari" i seguenti soggetti: il coniuge, i discendenti diretti, ossia i figli, e, in mancanza dei figli, gli ascendenti, cioè i genitori.

Di conseguenza, nell'ambito delle disposizioni testamentarie, il *de cuius* potrà disporre liberamente solamente di una quota ridotta del proprio patrimonio, che prenderà il nome di quota disponibile, mentre la restante quota, la c.d. quota di riserva, dovrà essere necessariamente attribuita ai propri eredi legittimari.

Nell'ipotesi in cui il *de cuius* non ritenga, invece, di disporre testamento, troveranno applicazione le norme sulla successione legittima, che prevedono la devoluzione dell'intero patrimonio, per quote, agli eredi legittimari.

A titolo esemplificativo, ipotizzando che il *de cuius* abbia un coniuge e due figli, tutti i beni dello stesso verrebbero trasferiti ad essi, nella misura di 1/3 a favore del coniuge e di 2/3 a favore dei figli. Tuttavia, nel caso in cui il *de cuius* ritenga di voler disporre, per testamento, della quota disponibile del proprio patrimonio, la quota di 1/4 del patrimonio verrebbe trasferita al coniuge superstite, quella di 2/4 ai figli e la restante quota di 1/4 sarebbe liberamente utilizzabile dallo stesso.



3. Sull'opportunità di disporre trasferimenti in vita per donazione.

Il trasferimento di beni per atto di donazione ha il vantaggio, rispetto ad una cessione *mortis causa*, di consentire l'immediato trasferimento dei beni dal donante al donatario, quando il donante è ancora in vita. Tuttavia, tale tipologia di negozio non può, in alcun caso, ledere la quota di legittima spettante agli eredi del *de cuius*, ai quali, nel caso in cui si verifichi la lesione della propria quota riservata, è riconosciuta la possibilità di esperire l'azione giudiziaria di riduzione, al fine di ottenere il ripristino dell'integrità della propria quota successoria, entro il termine di 20 anni dal compimento della donazione ovvero di 10 anni dall'apertura della successione.

Un problema che può derivare dalla trasmissione dei beni per donazione riguarda la circolazione dei beni donati. In caso di lesione di legittima, infatti, ai legittimari lesi, oltre all'azione di riduzione nei confronti del donatario, nell'ipotesi in cui il patrimonio del donatario si riveli incapiente per far fronte alle loro richieste, è riconosciuta anche la facoltà di esperire l'azione di restituzione nei confronti dei terzi che hanno acquistato, con negozi successivi, la proprietà dei beni donati. L'esistenza di tale rischio, insito in ogni donazione, induce spesso i terzi acquirenti ad evitare l'acquisto di beni donati, proprio per evitare di incorrere nell'eventualità di vedersi costretti, in futuro, alla restituzione del bene acquistato.

Tuttavia, è bene evidenziare che, per quanto concerne la donazione di beni mobili, tale rischio è fortemente ridotto dal disposto di cui all'art. 1153 c.c., norma, quest'ultima, volta a proteggere gli acquisti effettuati dai terzi in buona fede. Tali acquisti, infatti, qualora effettuati in buona fede e tramite un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà,



vengono considerati validi ex art. 1153 c.c. e, dunque, non possono essere assoggettati all'azione di restituzione promossa dai legittimari lesi. Pertanto, nel caso di beni mobili, i terzi acquirenti potrebbero essere chiamati a restituire i beni acquistati solo nel caso in cui la compravendita sia avvenuta in mala fede, ovvero in assenza di un titolo valido. Per quanto concerne i beni immobili, invece, la mera sussistenza del rischio di subire una azione di restituzione da parte dei legittimari lesi, spesso rende molto difficoltosa la vendita dei beni a terzi, anche a causa della mancanza di efficaci rimedi giuridici. Tuttavia, di recente sono sorte specifiche polizze assicurative volte a proteggere i terzi acquirenti dalle azioni di restituzione promosse dagli eredi del *de cuius*, che possono rappresentare senz'altro un mezzo di tutela efficace.

Uno strumento giuridico, invece, che può fornire una maggiore protezione del donatario da eventuali azioni di riduzione promosse dai legittimari lesi è la c.d. dispensa dalla collazione. La collazione, come noto, è l'atto con cui gli eredi conferiscono nella massa patrimoniale del defunto ciò che hanno ricevuto in vita per donazione, al fine di determinare le quote ereditarie di spettanza di ciascuno. Tramite la dispensa, i beni donati non entreranno invece a far parte della massa patrimoniale e, dunque, non verranno ridistribuiti tra tutti gli eredi.

Attraverso tale istituto, la donazione viene dunque rinforzata, ferma restando l'intangibilità della quota riservata ai (o agli altri) legittimari. Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 737 c.c., una siffatta dispensa non produce effetto, se non nei limiti della quota disponibile.

Tuttavia, il donante ha la facoltà di prevedere, nell'atto di donazione, che i beni donati vengano attribuiti in conto di legittima, con l'effetto che, nel caso in cui il valore dei beni donati si dovesse rivelare superiore alla quota di riserva spettante *ex lege* all'erede, quest'ultima verrebbe aumentata attraverso l'utilizzo della quota disponibile dell'eredità.

In tal modo, il donatario/erede verrebbe beneficiato con la quota disponibile eccedente la quota di legittima e, di conseguenza, anche nei casi in cui il valore della stessa donazione dovesse superare il valore della legittima, non sarebbe esperibile l'azione di riduzione, in quanto la quota di riserva verrebbe maggiorata della quota disponibile. Ovviamente, nel caso in cui, anche a seguito di tale maggiorazione, il valore dei beni donati dovesse risultare superiore alla quota di legittima maggiorata della disponibile, i legittimari conserverebbero il diritto di esperire la riduzione della donazione.

4. Conclusioni.



In conclusione, sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi, risulta molto importante per uno straniero residente in Italia esprimere una dichiarazione nelle forme testamentarie diretta a scegliere espressamente la legge applicabile alla sua successione, al fine di evitare conflitti di giurisdizione e di leggi.

Per quanto riguarda, invece, il trasferimento dei beni, è consigliabile effettuare un trasferimento tramite atto di donazione solo qualora il donatario abbia intenzione di acquisire immediatamente la proprietà del bene. In caso contrario, il *de cuius* può disporre il trasferimento di specifici beni al beneficiario attraverso un testamento, strumento che non crea particolari problemi nella circolazione dei beni. In tal caso, il trasferimento dei beni avverrebbe soltanto successivamente alla morte del *de cuius*.

Per ulteriori informazioni contattare:

Domenico Cannizzaro

Tel (+39) 06 97996055

domenico.cannizzaro@ssalex.com